

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 2 / 2024

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 EX ART. 3, COMMA 4 DEL D.L.GS 118/2011

IL REVISORE DEI CONTI

PREMESSO che ha ricevuto, per l'espressione del parere di competenza, la proposta di deliberazione in oggetto;

TENUTO CONTO CHE:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la re-imputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il ri-accertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di ri-accertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

CONSIDERATO che i residui approvati con il conto del bilancio 2022 non possono essere oggetto di

ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 e per la variazione di bilancio 2024/2026 allegati alla proposta deliberativa in oggetto;

VISTI QUINDI in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

- il D.Lgs. 267/2000 artt. 175 e 228 comma 3;
- il D.Lgs. 118/2011: art. 3 comma 4;
- l'allegato 4/2 (principio contabile n. 2);

DATO ATTO CHE:

- in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione della giunta comunale corredata del parere del revisore dei conti;
- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è un'operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata in vigore dal primo gennaio 2015;
- alla luce di tale principio, potranno essere conservate soltanto quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente e devono essere eliminate (cancellate o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31/12/2022;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023;

DATO ATTO che è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Giovanna Masetti;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

Il Revisore unico ritiene di poter esprimere, per quanto di propria competenza:

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della deliberazione della giunta comunale richiamata avente ad oggetto: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 EX ART. 3, COMMA 4 DEL D.L.GS 118/2011"**

Borgio Verezzi, 09.04.2024

Il Revisore Unico
dott.ssa Michela Guglielmi
(firmato digitalmente)